

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONCORDANZE

TITOLO I - DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1 - Denominazione e sede

1 - E' costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 14 e seguenti del Codice Civile e dal Decreto Legislativo n. 117/2017, l'associazione senza scopo di lucro, non riconosciuta, che assume la denominazione CONCORDANZE APS - che sarà integrata con "Associazione di Promozione Sociale Ente del Terzo Settore (con acronimo APS) a seguito dell'iscrizione nel relativo registro.

2 - L'Associazione ha sede legale in Via delle Belle Arti n.50 a Bologna.

3 - Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma implica l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2 - Durata

1 - L'Associazione ha durata illimitata, fatto salvo il caso di scioglimento.

Articolo 3 - Statuto ed efficacia dello Statuto

1 - L'Associazione è disciplinata dalle norme che regolano gli Enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dal d.lgs. 3/7/2017 n. 117 Codice del Terzo Settore. Per quanto non previsto dal presente Codice, all'Associazione si applicano, perché compatibili, le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione.

2 - L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina dei soli aspetti organizzativi.

Articolo 4 - Finalità dell'Associazione

L'associazione, al fine di promuovere l'occupazione e il pieno sviluppo della persona, sia nei confronti dei propri associati che nei riguardi di tutta la collettività, si pone come obiettivi le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine intende porre in essere le seguenti attività d'interesse generale, evidenziate di seguito in un elenco che non debba intendersi esaustivo:

a) Promozione e diffusione della cultura musicale attraverso l'organizzazione di concerti pubblici finalizzati a garantire diritto alla cultura per ogni fascia di età e condizione sociale; avvicinare alla musica colta anche ascoltatori che non la conoscano affiancando alle esecuzioni anche adeguate presentazioni degli strumenti musicali e dei brani in programma;

b) Organizzazione di attività musicali in situazioni d'interesse sociale (quali carceri, strutture cura psichiatriche, ospedali, centri di assistenza e scuole di lingua per migranti, SERT (Servizi per le tossicodipendenze), centri diurni, residenze protette o semi-protette, consultori e analoghe istituzioni), centri sociali impegnati in progetti che promuovono l'arte, e in particolare della musica, come strumento di solidarietà e terapia. In questo modo l'associazione intende contribuire alla socializzazione, all'abbattimento degli stigmi favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, alla valorizzazione del potenziale di crescita e di occupazione lavorativa in attuazione ai principi della Costituzione. L'attività dell'Associazione è comunque sempre rivolta allo sviluppo della personalità del singolo e al benessere della collettività;

ESGS MC FR ER ADM PDE TL AH

- c) Organizzazione di laboratori, corsi, seminari rivolti ai pazienti dei luoghi d'interesse sociale con cui l'Associazione collabora;
- d) Creazione di opportunità di collaborazione fatta a comuni progetti musicali e teatrali che uniscano i musicisti anche a persone che abbiano vissuto il disagio psichico o esperienze di marginalizzazione sociale;
- e) Organizzazione di workshop e masterclass per musicisti sia rivolti ai nostri associati che agli esterni al fine di promozione e diffusione della cultura musicale e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- f) Promozione di sinergie fra gli enti di produzione musicale bolognesi;
- g) Rinnovamento delle modalità di fruizione della musica colta, per venire incontro al desiderio di larghe parti della popolazione, anche di diverse culture ed estrazioni sociali, di poter fruire della musica colta;
- h) Promozione e diffusione delle espressioni musicali di giovani compositori mediante l'esecuzione pubblica delle loro opere nonché tramite l'organizzazione di laboratori-workshop rivolti tanto agli autori quanto agli esecutori e finalizzati ad approfondire l'esecuzione e la composizione di musica contemporanea finalizzate alla promozione e lo sviluppo delle persone;
- i) Accrescimento e affinamento delle qualità artistiche di giovani esecutori partecipanti alle attività attraverso la promozione di incontri e la stimolazione di collaborazioni con musicisti professionisti di comprovata esperienza (professori d'orchestra, direttori, solisti etc.)
- j) Erogazione di corsi di musicoterapia ad altri Enti del Terzo Settore che operano per il reinserimento nel mondo del lavoro dei giovani e di soggetti più fragili in generale, quali quelli evidenziati al punto b);
- k) Promuovere bandi a premi e borse di studio e l'organizzazione di laboratori attrezzati e di convegni di aggiornamento destinati ai diversamente abili;
- l) Promuovere e ricercare collaborazioni con enti, Fondazioni, altre Istituzioni ed Università, nazionali od estere, in ogni campo compatibile con le proprie finalità o aventi scopi affini o strumentali ai propri;
- m) Partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima. L'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti;
- n) Produrre concerti, Ideare, scrivere, eseguire, mettere in scena opere originali;
- o) Promuovere attività didattiche scolastiche ed extra-scolastiche mediante l'organizzazione di laboratori, corsi e seminari.
- p) Sviluppare qualsiasi altra iniziativa per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, anche di carattere economico e finanziario, mobiliare e immobiliare, ritenuta utile, di supporto o necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione, ivi inclusa la raccolta fondi e/o contributi, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore agli artt. 7e 8;
- q) Promuovere e favorire ogni altra iniziativa rivolta alla cittadinanza coerente con i propri scopi statutari.
- L'Associazione potrà compiere ogni altra e qualsiasi attività o operazione idonea per il perseguimento degli scopi sociali a condizione che l'atto costitutivo e lo statuto lo consentano e siano secondarie o strumentali

AH

FR

GS

MC

EH

ADM

PDE

TL² GB

rispetto alle attività di interesse generale secondo criteri e limiti stabiliti dalla normativa vigente e nel rispetto dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione non persegue scopi di lucro, politici né religiosi ed è indipendente da imprese commerciali, industriali e finanziarie.

Titolo II - Delle risorse finanziarie

Articolo 5 - I Mezzi finanziari

Per la realizzazione della propria attività l'Associazione attinge dai seguenti mezzi finanziari:

- contribuzione dei Soci Fondatori
- quote associative ordinarie annuali
- quote associative straordinarie richieste una tantum per iniziative specifiche
- contributi di enti pubblici e privati, Fondazioni Italiani e/o esteri
- lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva
- raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione od erogazione di beni o servizi di modico valore finalizzate a finanziare le attività di interesse generale dell'associazione
- disposizioni testamentarie e contributi di terzi purché non in contrasto con le normative vigenti
- corrispettivi e proventi derivanti dall'attività dell'associazione previste nello statuto

I mezzi finanziari ed in particolare la raccolta fondi saranno reperiti con condotta atta a soddisfare le esigenze di comune di trasparenza, affidabilità e correttezza garantendo così alla collettività la certezza della loro destinazione.

Art. 6 Esercizio sociale - Bilancio - Scritture contabili

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare (01 gennaio - 31 dicembre)

Il Bilancio dell'Associazione, in formato di Stato Patrimoniale e Rendiconto Gestionale, è redatto dal Tesoriere, con l'ausilio del Segretario Generale, annualmente con riferimento all'esercizio di competenza. E' approvato dall'Assemblea ordinaria, dopo che sia stato ratificato dal Consiglio Direttivo, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio. Gli associati possono prenderne visione.

Le scritture contabili e gli altri adempimenti contabili sono redatti secondo quanto previsto dall'art. 13 ed 87 del CTS e dalle relative norme di attuazione.

Art. 7 - Libri sociali

I libri sociali, conservati presso la sede sociale, sono i seguenti:

- il libro degli associati e degli aderenti, a cura dell'organo di amministrazione
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, a cura dell'organo di amministrazione
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali, a cura dell'organo cui si riferiscono
- il libro dei volontari

Gli associati o gli aderenti possono esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dallo statuto e dall'atto costitutivo.

65 AN MC EN ADN PDE DL CS HA

Art. 8 – Gestione del Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di rendite, proventi, ricavi e qualunque entrata è esclusivamente utilizzato secondo quanto disposto dall'art.8 del Codice del Terzo Settore, per lo svolgimento dell'attività statutaria e per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Confliscono nel patrimonio sociale entrate ordinarie che straordinarie:

- le entrate ordinarie derivano dalle quote associative annuali e dalle quote di ammissione alle attività
- le entrate straordinarie derivano da tutte le attività deliberate, in linea con lo Statuto, dal Consiglio direttivo. Sono da considerarsi straordinarie tutte le entrate provenienti da atti di liberalità di terzi

In nessun caso è possibile la distribuzione degli utili a fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori e componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.8 comma 2 del CTS.

Tutti i compensi erogati agli amministratori, revisori e chiunque rivesta cariche sociali al di sopra dell'effettivo adempimento svolto, saranno considerati quali "distribuzione indiretta di utili" in violazione dell'art.8 comma 2 del CTS.

I compensi erogati ai lavoratori subordinati o collaboratori autonomi di compensi superiori al 40% di quelli previsti nelle contrattazioni collettive nazionali del lavoro saranno considerati quali "distribuzione indiretta di utili" in violazione dell'art.8 comma 2 del CTS.

In caso di estinzione o scioglimento, previo parere positivo dell'Ufficio statale del Registro Unico nazionale del Terzo settore, il patrimonio sarà devoluto ad altri Enti del Terzo settore in base a quanto contenuto nello Statuto o su indicazioni fornite dal Consiglio direttivo, in osservanza a quanto stabilito dall'art.9 del D.lgs.117/2017-CTS.

Art. 9 - Dello scioglimento

L'Assemblea straordinaria delibera sullo scioglimento dell'Associazione. La proposta di scioglimento deve essere sottoposta agli associati almeno tre mesi prima della riunione indetta per deliberare.

Titolo III – Dell'Ordinamento e dell'Amministrazione

Art. 10 – Dei soci

L'Associazione può avere un numero di soci illimitato. La loro ammissione è deliberata dal Consiglio direttivo che ne verifica i requisiti di adeguatezza rispetto agli obiettivi statutari ed al loro perseguimento.

Art.11 – Ammissione dei soci

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata entro 60 giorni all'associato e iscritta nel libro dei soci.

Lo Status di socio si perfeziona solo dopo il versamento della quota associativa.

In caso di rigetto il Consiglio direttivo deve motivare, entro 60 giorni, la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla agli interessati.

Una volta ricevuta la comunicazione di rigetto l'interessato può, entro 60 giorni dalla data di ricezione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea con un suo parere.

AH

GS

MC

EH

ADM

PDE

TL

CB

FR

Art. 12 – Tipologie di soci

I soci sono:

- soci fondatori
- soci sostenitori ordinari
- soci sostenitori ordinari under 30
- soci onorari
- soci volontari
- soci benemeriti

Nello specifico sono:

- soci fondatori le persone fisiche e giuridiche, dotate di requisiti di professionalità e onorabilità, che hanno costituito l'Associazione firmando l'atto costitutivo e che hanno costituito la prima Assemblea
- soci ordinari le persone, con piena capacità di agire, che posseggono specifiche competenze tecnico-professionali necessarie per raggiungere le finalità dell'Associazione e che giustificano la loro partecipazione alla stessa: titoli di studio specifici, esperienze professionali, titoli di studio e competenze dimostrabili e valutabili idonee all'accettazione della domanda di ammissione all'Associazione
- soci onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che hanno avuto ruoli significativi nei confronti dell'Associazione, acquisendo perciò particolari meriti o che non possono farne parte per espresso divieto normativo. Sono proposti all'Assemblea dal Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Proibitori
- soci sostenitori tutti coloro che partecipano fattivamente agli scopi dell'Associazione in modo gratuito oppure mediante conferimento in denaro o in natura
- soci volontari tutti coloro che prestano la propria opera in modo personale e gratuita nell'ambito dei progetti previsti dallo Statuto
- sono soci benemeriti le persone o gli Enti che si sono particolarmente distinti nella collaborazione e nel sostegno dell'attività dell'Associazione.

La qualifica di socio è intrasmissibile.

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento della propria attività. L'associazione deve iscriverli in un registro i volontari che svolgono la loro attività in maniera non occasionale.

Per tutto quanto non indicato nello Statuto si rinvia all'art. 17 del D.lgs. 117/2017

Art. 13 – Quote associative

Le quote associative sono stabilite dal Consiglio Direttivo sia nella misura che nella periodicità e scadenza, sia per la diversa tipologia di Soci. Esse sono intrasmissibili.

Oltre alle quote associative il Consiglio Direttivo può stabilire quote di ingresso per i nuovi Soci.

Art. 14 – Diritti e doveri dei soci

I soci dell'Associazione hanno diritto di:

- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi
- prendere visione dell'ordine del giorno delle assemblee, nonché del rendiconto finanziario-economico, possono consultare i verbali

AN

GS

MC

EN

ADN

PDC

TL

BA

F2

- voto in Assemblée – un solo voto per ciascun associato, purché iscritti all'Associazione e nel relativo libro degli associati da almeno tre mesi. Il Consiglio Direttivo può attribuire un numero diverso di voti (massimo fino a cinque ed in proporzione alla quantità di associati) ad associati che siano Enti del terzo Settore a loro volta

Gli stessi soci hanno il dovere di:

- rispettare lo statuto e l'eventuale regolamento interno, nonché il Codice Deontologico e di Condotta Professionale previsti dall'Associazione
- versare le quote nelle tempistiche e modalità annuali previste. Le quote associative hanno natura personale, e sono intrasmissibili non rivalutabili e non soggette a rimborso. Il mancato versamento delle quote previste per oltre tre mesi comporta l'esclusione del socio dalla Associazione
- comunicare eventuali variazioni di domicilio e/o residenza dal momento dell'ammissione alla Associazione. In mancanza si riterranno validi gli invii di comunicazioni fatti all'indirizzo a disposizione dell'Associazione e risultante dal libro degli Associati

Art.15 – Perdita della Qualità di socio

La qualità di socio si perde per:

- decesso
- mancato versamento della quota sociale: la decadenza viene proposta dal Consiglio Direttivo e pronunciata dall'Assemblea, trascorsi sei mesi dal mancato versamento
- dimissioni: ogni socio può recedere dall'Associazione dandone comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno
- espulsione o esclusione per perdita di uno dei requisiti che hanno consentito l'ammissione all'Associazione o per fatti ed atti commessi nei confronti dell'Associazione tali da mettere in pericolo l'attività nonché l'immagine stessa dell'Ente in violazione con quanto disposto dallo Statuto, dall'Atto Costitutivo, dal Codice Deontologico, dalla Condotta Professionale, dai regolamenti interni dell'Associazione. L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea, su proposta dal Consiglio Direttivo, e pronunciata da quest'ultimo con effetto immediato.
- Qualunque altra causa contemplata dal Codice Civile e dal Codice del Terzo settore e successive integrazioni

Il socio escluso ha tempo 10 giorni dalla comunicazione di esclusioni per contestare, tramite invio di raccomandata con ricevuta di ritorno, la decisione del Consiglio Direttivo.

E' fatto assoluto divieto al socio escluso di disporre dei loghi o dei simboli dell'Associazione

Art. 16 – Rimborso spese ai soci

Tutte le spese sostenute dai soci per l'attività dell'Associazione saranno rimborsate, previo controllo delle stesse da parte del Presidente che ne verifica la congruità. Il Presidente autorizza le spese preventive solo dopo aver verificato le disponibilità di cassa e può posticipare il pagamento delle stesse, seppur già approvato, ma dandone tempestiva comunicazione all'associato

AM

GS

MC

EH

ADN

PDC

TL

GA

FR

Art.17 - Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Segretario
- Tesoriere
- Collegio dei Provisori
- Organo di Controllo
- Organo di Revisione (quando richiesto dalla normativa vigente)

Art. 18 - Assemblea dei soci

Una volta all'anno, dietro convocazione del Presidente, si riunisce l'Assemblea ordinaria dei soci. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione. L'Assemblea potrà essere convocata e riunirsi presso la sede sociale o altra sede purché in Italia o in altro Stato appartenente all'Unione Europea. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dovrà essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea da altro associato con delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione

La convocazione potrà avvenire mediante posta ordinaria, telefax, posta elettronica o con altro mezzo tecnologico idoneo, o con l'affissione in bacheca, almeno quindici giorni prima della riunione. L'intervento in assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione o attraverso via elettronica, o voto per corrispondenza purché sia possibile accertare e verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea può riunirsi anche su richiesta del Consiglio Direttivo e, dove presenti, dei Revisori dei conti. In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita quando sono presenti, o rappresentati per delega, di almeno i 2/3 dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero di soci con diritto di voto presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita quando è presente almeno il 50% dei soci con diritto di voto. Fra la prima e la seconda convocazione non devono intercorrere meno di dodici ore e non più di sette giorni.

L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza dei soci con diritto di voto presenti o rappresentati. L'Assemblea Straordinaria delibera con la maggioranza dei 3/4 dei soci con diritto di voto presenti o rappresentati. Per tutto quanto non previsto si applicano i dettami del Codice Civile e del CTS.

Art. 19 - Competenze dell'Assemblea

Le competenze dell'Assemblea sono:

- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali - l'organo di amministrazione Consiglio Direttivo, i componenti del Collegio dei Provisori, il Collegio dei Revisori dei Conti ove previsto
- Solo i primi amministratori sono nominati nell'Atto Costitutivo
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- Approva il Bilancio, preventivo e consuntivo
- Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti

AN

CS

MC

EH

ADH

RDC

TL n°38

FR

- Delibera sull'esclusione degli associati
- Delibera sulla nomina dei soci onorari
- Delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto
- Approva i Regolamenti interni dell'Associazione, i Codici di Condotta, i Codici Deontologici
- Approva il regolamento dei lavori assembleari
- Delibera lo scioglimento, trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione
- Delibera su ogni altra materia prevista dalla legge

Art.20 – Consiglio Direttivo

Il consiglio Direttivo conduce l'Associazione e si compone da un minimo di tre ad un massimo di undici membri eletti dall'assemblea generale. Resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono se risultano assenti alle riunioni per tre volte consecutive.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente.

Si riunisce su convocazione del Presidente almeno ogni tre mesi.

Compete al Consiglio Direttivo:

- Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
- Fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione
- Stabilire le quote di iscrizione annuali e prevedere eventuali ulteriori oneri di ingresso
- Sottoporre a valutazione dell'assemblea il Bilancio consuntivo entro il mese di Aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio
- Eleggere il Presidente
- Nominare il Tesoriere ed il Segretario Generale che può essere scelto anche tra i non associati
- Accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati
- Assumere personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e nei limiti e con le modalità previste dal Digs. 117/2017
- Promuovere tutte le iniziative necessarie al raggiungimento degli scopi sociali

Art.21 – Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione verso l'esterno. Deve essere eletto in quanto in possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità anche con riguardo al Codice Deontologico, Codice di Condotta e Regolamenti interni dell'Associazione e dei regolamenti degli ETS.

E' investito dei più ampi poteri di direzione ordinaria e straordinaria di amministrazione dell'Associazione, salvo quelli riservati all'Assemblea, al Consiglio Direttivo ovvero ad altri organi sociali.

Dura in carica tre anni e cessa per scadenza, dimissioni o per eventuale revoca decisa dall'assemblea con la maggioranza dei presenti.

Ha il potere di firma per tutte le operazioni sociali, compresa la stipula di contratti, e la rappresentanza legale dell'Associazione con facoltà di agire e resistere in giudizio per essa e di nominare allo scopo avvocati e procuratori.

E' munito di ogni più ampia facoltà sia per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea che del Consiglio Direttivo, sia – con firma libera – per l'ordinaria gestione dell'Associazione, compresa quella di delegare temporaneamente ad altri talune determinate funzioni al Segretario Generale o ad altro membro all'interno del Consiglio Direttivo, stabilendone compiti e poteri e la durata temporale del loro mandato.

Il Presidente ha facoltà di stipulare accordi e di partecipazione in associazioni o società per il perseguimento dello scopo sociale.

Nel caso di urgenza assume ogni e qualsiasi provvedimento necessario per l'interesse dell'Associazione, con l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo nella prima seduta.

AN

GS

MC EM

ABN

PDE

TL⁴ 29

FR

Il Presidente entro il 31 Ottobre di ogni anno presenta una relazione sull'andamento della gestione al 30 Giugno. Il Presidente, convoca l'Assemblea, le riunioni del Consiglio Direttivo e le presiede.
In caso di azioni poste in essere dal Presidente o da membri del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2475 ter del Codice Civile.

Art. 22 – Segretario

Il Segretario è nominato dal Presidente. Egli segue e gestisce l'organizzazione amministrativa e l'adempimento di tutti i regolamenti dell'Associazione secondo le direttive del Consiglio Direttivo e del Presidente. Convoca il Consiglio Direttivo su richiesta del Presidente e provvede alla redazione dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 23 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea fra i soci con diritto di voto. In sede di costituzione, il Collegio nomina il Presidente del Collegio. E' composto di tre membri effettivi più due supplenti aventi requisiti di professionalità ed onorabilità, che durano in carica tre anni e possono essere rieletti. La carica è incompatibile con ogni altra carica sociale.
Il Collegio dei Probiviri, d'intesa con il Consiglio Direttivo, sottopone all'Assemblea il Codice Etico e di condotta dell'Associazione e interviene in caso di controversia tra i soci e gli organi sociali. Esso interviene altresì, nelle controversie tra i soci che abbiano riferimento all'attività professionale. Il Collegio dei Probiviri eroga le sanzioni disciplinari, ivi compresa l'esclusione, nei confronti dei soci.
Il Collegio dei Probiviri ha la facoltà di arbitrare inappellabilmente, sentite le parti e con decisione "ex bono et aequo" senza formalità di procedure le succitate controversie, con esclusione di ogni altra giurisdizione. Contro il giudizio del Collegio è possibile ricorrere al Giudice Ordinario.

Art. 24 – Il Tesoriere

Redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo dell'esercizio sociale e su delega del Consiglio Direttivo cura i rapporti con gli Istituti Finanziari, cura la riscossione delle entrate previste dallo Statuto registrando le stesse, a ciascun avvenuto incasso, con sequenza cronologica su libro sociale a questo predisposto.

Art. 25 – Organo di Revisione legale dei Conti

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017.

Art. 26 – Organo di Controllo

Nei casi previsti dall'art. 30 D.lgs. 117/2020 deve essere nominato un organo di controllo. Può essere organo monocratico formato da un solo revisore dei conti iscritto nel relativo registro. In caso di nomina collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del suo concreto funzionamento.
L'organo di controllo esercita, inoltre, funzione di vigilanza e monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Attesta inoltre che il bilancio sociale sia redatto in conformità a quanto previsto all'art. 14 CTS.
I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

ADM
CN
MC
GS
AM

FR
EB
Z
TZ
PDE

Art.27 – Responsabilità degli organi di amministrazione e controllo

Il Presidente ed i componenti degli organi di controllo ed il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis, 2395, 2396, e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del Dlgs 27/01/2010 n. 39, in quanto compatibili.

Art. 28 – norme di rinvio e disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 117/2017 ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Bologna, lì _____

Firme

Elisa Bognetti

Pietro David Caramia

Mattia Cipolli

Michela Ciavatti

Alessandro Di Marco

Tommaso Luison

Antonio Macaretti

Elena Maury

Francesca Rambaldi

Giacomo Scarponi

2025

EM ADM MC PDC TL AM FR